

VERBALE DI DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 122 DEL 03.08.2018

Il giorno 3 agosto 2018 alle ore 10.30 presso la sede amministrativa di ASM Vigevano e Lomellina Spa, Viale Petrarca 68 – 27029 Vigevano (PV), l'Amministratore Unico della Società dott. Gianluca Zorzoli alla presenza della Sig.ra Simona Vismara la quale funge da segretaria, determina sull'argomento di seguito riportato:

Criteri di ribaltamento dei costi totali di funzionamento come da art. 6, c. 1, d.lgs. 175/2016

L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto,

- la legge delega 11/2016 (*Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*);
- il d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*);
- il d.lgs. 56/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*);
- la legge delega 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) ed in particolare gli artt. 16 (*Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di Semplificazione*) e 18 (*Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*);
- il d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- il d.lgs. 100/2017 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);
- la legge regionale Lombardia 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*);
- il d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*);
- l'art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), l. 148/2011 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*);
- l'art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. b) e f), l. 122/2010;
- gli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), 13 (*Funzioni*), 112 (*Servizi pubblici locali*), del d.lgs. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- l'art. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- l'art. 1, c. 553, l. 147/2013 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*);
- il codice civile (in particolare l'art. 2425 recante *Contenuto del conto economico*);
- lo statuto di questa società;

considerato,

- che l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*) c. 1, del d.lgs. 175/2016, prevede che: «1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività»;
- che l'art. 19 (*Gestione del personale*), c. 5, del d.lgs. 175/2016, prevede che: «5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera»;
- che rientrano tra le attività istituzionali di questa società quanto previsto nell'oggetto dello statuto sociale della medesima, sotto forma di servizio di distribuzione gas naturale (d.lgs. 164/2000 e s.m. e i.) riferito al periodo transitorio di cui al Titolo V (*Distribuzione e vendita*), Capo I (*Distribuzione*), art. 15 (*Regime di transizione nell'attività di distribuzione*); servizio idrico integrato (SII), ai sensi del d.lgs. 152/2006 (*Norme in materia ambientale*) e l.r. Lombardia 26/2003 (*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*); dell'art. 3-bis (*Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali*), l. 148/2011 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari*); dell'art. 14 (*Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali*), c. 27, lett. f), l. 122/2010 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*); degli artt. 3 (*Autonomia dei comuni e delle province*), 13 (*Funzioni*), 112 (*Servizi pubblici locali*), c. 1, d.lgs. 267/2000; del servizio pubblico locale di Smart City e dell'attività di trasporto e onoranze funebri (TOF) al d.lgs. 175/2016;
- che ai sensi dell'adeguato statuto sociale, rientrano (come da artt. 5 recante *Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*, c. 9 escluso e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016, e degli artt. 4 recante *Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*, e 16 recante *Società in house* del d.lgs. 175/2016) la così detta attività in libero mercato, nella misura inferiore al 20% dei ricavi totali;
- che, in particolare, i cc. 3 e 3-bis del citato art. 16, d.lgs. 175/2016, prevedono che: 3] *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis] La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società*»;

Precisato,

- che nel caso di specie l'attività TOF è attività contendibile;
- che rientrano nei costi totali di funzionamento (come da art. 2425 recante *Contenuto del conto economico* codice civile, classi B, C, D, 20, con il rispettivo segno) sia quelli riferiti ai ricavi istituzionali sia quelli riferiti ai ricavi in libero mercato;
- che, con particolare riferimento ai costi generali di funzionamento, si renderà necessario distinguere quelli attribuiti ai ricavi istituzionali da quelli riferiti ai ricavi in libero mercato;
- che, in particolare con riferimento ai costi generali di funzionamento vi rientrano, ai sensi del citato art. 2425 recante *Contenuto del conto economico*, codice civile, i costi ricompresi (per le voci interessate nella classe B (costi della produzione) e nel saldo della gestione finanziaria (proventi ed oneri) di cui alla classe C e D di conto economico, e le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio di cui alla classe 20;
- che il citato art. 2425 codice civile, ricomprende nella classe B:
 - «B) Costi della produzione:
 - 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
 - 7) per servizi;
 - 8) per godimento di beni di terzi;
 - 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
 - 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
 - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
 - 12) accantonamenti per rischi;
 - 13) altri accantonamenti;
 - 14) oneri diversi di gestione.
 - Totale.
 - Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)»;
- che la classe C, D e 20, di conto economico di cui al pluricitato art. 2425 codice civile prevede che: «C) Proventi e oneri finanziari:
 - 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - 17)

interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;

17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

Totale (15 + 16 - 17+ - 17 bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche (18 - 19).

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 - 19).

[...]

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

[...];»

- che le indicazioni del d.lgs. 175/2016, artt. 6, c. 1 e 19, c. 5 (ma v. anche gli artt. 11, c. 3 e 20, c. 2, lett. f), si riferiscono a tutti i costi di funzionamento;

Constatato,

- che, nel futuro, si renderà necessario tenere conto, negli strumenti programmatici di questa società (piano degli investimenti, bilanci di previsione annuali e poliennali o altrimenti denominati), degli indirizzi assembleari di cui al pluricitato art. 19, c. 5, d.lgs. 175/2016 riferiti ai costi totali di funzionamento;
- che, nel futuro, si renderà necessario ricomprendere nella relazione annuale di governo (immediatamente successiva all'approvazione del bilancio consuntivo), anche una specifica sezione riferita (ai sensi dell'art. 6, cc. 2 e ss., d.lgs. 175/2016) al rispetto degli indirizzi annuali e poliennali ricevuti da detto organo volitivo sui sopraccitati costi di funzionamento;
- che i costi totali di funzionamento saranno allora divisi tra i costi generali di funzionamento (non direttamente riferibili alle attività anzidette) ed i costi operativi di funzionamento (direttamente riferibili alle attività anzidette);
- che le attività anzidette saranno allora suddivise in due macroaggregati omogenei e cioè: 1) servizi pubblici locali, quale attività istituzionale; 2) attività contendibile o in libero mercato, quale attività non istituzionale;
- che (riepilogando) rientrano tra le attività istituzionali la distribuzione gas naturale, il SII e il servizio *Smart City*; mentre rientra tra le attività non istituzionali l'attività TOF;
- che in relazione all'alinea precedente l'art. 3 (*Definizioni*), c. 1, lett. fff), d.lgs. 50/2016, precisa che: «1] Ai fini del presente codice si intende per: [...]; fff) «equilibrio economico e finanziario», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento» (ma v. anche sul punto

l'art. 1, l. 241/1990; l'art. 1, c. 553, l. 147/2017; gli artt. 1, c. 2; 4, c. 1 e 5, c. 1, del d.lgs. 175/2016);

Verificato,

- che è allora ritenuto opportuno – fermo restando quanto a tutt'ora precisato – che: (1) il riparto dei costi generali di funzionamento avvenga in via direttamente proporzionale ai ricavi istituzionali e ai ricavi in libero mercato; (2) che il *sub* riparto dei costi generali di funzionamento anzidetti avvenga in via direttamente proporzionale ai ricavi generati per singolo SIEG (distribuzione gas naturale, SII, *Smart City*) e per l'attività in libero mercato (TOF);
- che tale criterio di ribaltamento sopra illustrato si ispira a principi di ragionevolezza e congruità, tenendo conto, sempre sotto il profilo motivazionale: 1) che i costi generali di funzionamento traggono (comunque) copertura dai ricavi gemmati da questa società; 2) che i costi operativi di funzionamento risultano strettamente correlati ai ricavi anzi citati;
- che, ragionando *a contrario*, si creerebbero delle evidenti distorsioni tra tale platea di costi e la misura dei singoli ricavi istituzionali e non;
- che (ancora sotto il profilo dell'impianto motivazionale) tale criterio di ribaltamento contribuirà a sgravare una quota parte dei costi generali di funzionamento in relazione all'apporto dei ricavi in libero mercato;
- che, così operando (tenuto conto del rapporto tra i ricavi in libero mercato inferiori al 20% dei ricavi totali ed i ricavi istituzionali superiori all'80% di detti ricavi totali) sia i costi generali sia i costi operativi di funzionamento seguiranno, in via direttamente proporzionale, i correlativi ricavi;
- che il calcolo del meno del 20% dei ricavi non istituzionali sarà pari ai ricavi istituzionali diviso 0,8 e ridotto del valore dei ricavi istituzionali, affinché i ricavi non istituzionali pesati sulla somma dei ricavi totali (generati dai ricavi istituzionali e non) sia sempre inferiore al 20%, così rispettando il così detto "vincolo di scopo" (cfr. l' art. 5 recante *Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico* c. 1, lett. b), d.lgs. 50/2016);

Ritenuto,

- di avere fornita ampia motivazione dei presupposti di fatto e di diritto alla base della presente deliberazione;

DETERMINA


- di recepire quanto esposto nella precedente parte narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente parte deliberativa;
- 2) di approvare il criterio di ribaltamento dei costi generali di funzionamento ai ricavi istituzionali e ai ricavi in libero mercato, in misura direttamente proporzionale ai correlati ricavi di tali due citati aggregati omogenei;
 - 3) di approvare il criterio di ribaltamento dei costi generali di funzionamento all'interno dell'aggregato dei ricavi istituzionali in via direttamente proporzionale ai ricavi dei vari SIEG (distribuzione gas naturale, SII e *Smart City*);

- 4) di approvare il criterio di ribaltamento dei costi generali di funzionamento all'interno dell'aggregato dei ricavi in libero mercato, in via direttamente proporzionale alle singole attività in libero mercato (TOF);
- 5) di informare l'assemblea ordinaria dei soci nella prima adunanza utile;

Verbale chiuso alle ore 11,00.

L'Amministratore Unico

Dott. Gianluca Zorzoli



La Segretaria Verbalizzante

rag. Simona Vismara

